

**DECISIONE (UE) 2021/1943 DELLA COMMISSIONE****del 14 giugno 2021****relativa all'aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2011/CP) al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di NCHZ***[notificata con il numero C(2021) 4185]***(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea <sup>(1)</sup>,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO****1.1. Avvio e conclusione del procedimento di indagine formale**

- (1) Con lettera del 2 luglio 2013, la Commissione ha comunicato alla Slovacchia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («TFUE») in relazione a diverse misure a favore di Novácke chemické závody, a.s. v konkurze («NCHZ») presumibilmente attuate dalla Slovacchia.
- (2) Con decisione (UE) 2015/1826 <sup>(3)</sup> del 15 ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di NCHZ («la decisione iniziale»), la Commissione ha concluso all'articolo 2 che la decisione adottata dal comitato dei creditori di autorizzare il proseguimento dell'attività di NCHZ dopo la scadenza della legge sulle società strategiche non si configurava come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (3) Il procedimento che ha preceduto l'adozione della decisione iniziale è esposto nei considerando da 1 a 9 della stessa.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione C(2013) 3555 final del 2 luglio 2013 (GU C 297 del 12.10.2013, pag. 85).

<sup>(2)</sup> GU C 297 del 12.10.2013, pag. 85.

<sup>(3)</sup> GU L 269 del 15.10.2015, pag. 71.

